

PROCURA DELLA REPUBBLICA ROMA

CITAZIONE PER GIUDIZIO DIRETTISSIMO

— **DAVANTI IL TRIBUNALE O IL PRETORE**

(Art. 502, 505 Codice proc. pen.)

Il (1) Procuratore della Repubblica

Visti gli atti del procedimento penale

CONTRO (2)

1°) - SCALFARI Eugenio di Pietro Paolo e di Scotti Domenica Gina, na
Civitavecchia il 6/4/1924, dom/to in Roma -via Noment
n.220 -

2°) - IANNUZZI Raffaele di Pellegrino, nato a Grottolella (Avellino) il
20/2/1928, residente in Roma -via di Ripetta n.252 -

IMPUTATI

VEDASI FOGLIO ALLEGATO:

Visto l'art. (3) ²¹ ~~del Codice di procedura penale~~; legge 8.2.48 n.47

Ordina che gli imputati suddetti ~~sia tradotto~~ si presentino

davanti (4) al Tribunale di Roma -Sez. IV[^] Penale -

nell'udienza del (5) 11 Novembre 1967

ad ore 9 nel locale del Palazzo di Giustizia -

(1) Procuratore della Repubblica o Pretore.

(2) Indicare se arrestato, detenuto per altra causa, o internato per misure di sicurezza (Art. 502 C. p. p.).

(3) Art. 502, se la citazione è fatta dal Procuratore della Repubblica; art. 505 se fatta dal Pretore.

(4) Tribunale o Pretura.

(5) Stesso giorno o udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto (Art. 502 C. p. p.).

per essere giudicati del reato suddetto

Ordina altresì la citazione delle persone qui appresso indicate.

Parti private (1)

FILIPPI Mario - dom/to in Roma -via Panisperna n.210 -

de LORENZO Giovanni - dom/to in Roma -via Monti Parioli n.43 -


Testimoni - Periti - Interpreti (2)

Lettura atti


DIFENSORE: Avv. Adolfo Gatti -per gli imputati-

Roma, li 23 Ottobre 1967

IL SEGRETARIO
(A. Piccinini)



IL (3) SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vittorio Occorsio)



(1-2) L'offeso del reato e i testimoni possono, a cura del p. m. essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il p. m., l'imputato e chi si costituisce parte civile possono presentare testimoni senza citazione (Art. 503 C. p. p.).

(3) Procuratore della Repubblica o Pretore.

NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento il giorno

mese di in

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al ho citato a

comparire davanti

nel giorno i nominati

mediante

L'Ufficiale Giudiziario

I M P U T A T I

ENTRAMBI:

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n.10 -595 cpv. 1°e 2° C.P., 13 Legge 8.2.1948 n.47 per avere, in concorso tra loro, pubblicato sul settimanale "L'ESPRESSO" N.20 del 14.5.1967, di cui lo SCALFARI é direttore responsabile, un articolo redatto dallo IANNUZZI e intitolato "COMLOTTO AL QUIRINALE" -da ritenersi qui riprodotto per intero- con il quale si offendeva la reputazione di FILIPPI Mario, Colonnello in spe dell'Arma dei Carabinieri, attribuendogli, tra l'altro, il fatto determinato di aver partecipato a una riunione di alti ufficiali, ove esso Filippi, il cui nome era "tornato nelle cronache delle ultime settimane a proposito del fascicolo dedicato dal SIFAR a Giuseppe Saragat", aveva espresso "a nome dei presenti, il consenso e l'impegno per l'opera del Comandante Generale" nonché aveva raccomandato "perché nel progettato governo fosse garantita attraverso la diretta assunzione da parte di De Lorenzo del Ministero della Difesa, la presenza dell'Arma".-

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni.-

SCALFARI, inoltre:

- B) del delitto di cui agli artt.595, 1°e 2° cpv. -61 n.10 C.P., 13 Legge 8.2.1948 n.47, per avere redatto e pubblicato sul settimanale "L'ESPRESSO" N.29 del 16/7/1967, di cui é direttore responsabile, un articolo intitolato "ISRAELE SALVA DE LORENZO" -da ritenersi qui riprodotto per intero- con il quale si offendeva la reputazione di FILIPPI Mario, annoverandolo, sia pure implicitamente, tra i comandanti dell'Arma dei Carabinieri con i quali il generale De Lorenzo aveva complottato.-

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni.-

- C) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 595 cpv.1°e 2° C.P. -13 Legge 8.2.1948 n.47 per avere, redatto e pubblicato, sul settimanale "L'ESPRESSO" N.39 del 24.9.1967 e N.40 dell'1.10.1967- di cui lo Scalfari é direttore responsabile- gli articoli rispettivamente intitolati: "DE LORENZO IN GIAPPONE" e "LA QUERELA DI DE LORENZO"- da ritenersi qui riprodotti per intero- con i quali si offendeva la reputazione di De LORENZO Giovanni, attribuendogli, tra l'altro, il fatto determinato di avere ordito un complotto contro lo Stato, affermando "che il generale aveva addirittura tentato un pronunciamento autoritario nel luglio 1964", e che "una commissione accertò gli intrighi ed i complotti dell'ex comandante del SIFAR".-